

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 38 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui all'articolo 4 e secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lett. f);
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve restare esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
5. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
 - b) terminate la vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 3 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
 - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
 - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone così come previste nel Piano e di cui alla planimetria in allegato al presente regolamento con evidenziate le aree interdette. In particolare, è vietato l'esercizio:

- a) al fine di prevenire problematiche di tutela ambientale e di ordine pubblico correlate all'eccessiva diffusione del fenomeno dell'abusivismo commerciale, sulle aree del demanio marittimo;
 - b) per motivi di viabilità e tutela ambientale: nella zona a mare della linea ideale che unisce viale Morin, Via Carducci, Via Versilia, via Tolmino, via Tre Ponti e via Tripoli (strade citate comprese);
 - c) per motivi di viabilità e di tutela del valore storico artistico: nell'area della città storica di Pietrasanta così come delimitata sulle tavole del Regolamento Urbanistico vigente.
4. Le schede/tavole del Piano possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori secondo i limiti temporali di cui all'articolo precedente.
 5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento.
 6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione, è possibile modificare le zone di divieto per esigenze legate al pubblico interesse.
 7. L'amministrazione comunale, relativamente alle aree vietate, si riserva, in ogni caso, la facoltà di rilasciare nulla osta temporanei in occasione di eventi o manifestazioni che comportino particolare afflusso di persone.
 8. Con deliberazione di Giunta comunale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) procedura per la scelta degli operatori.
 9. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni della Legge.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge e nelle more della sua adozione o modifica, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica